



COMUNE DI CARBONIA
(PROVINCIA DEL SUD-SARDEGNA)

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 25 luglio 2023

Modificato con delibera C.C. n. 18 del 12 aprile 2024

INDICE SISTEMATICO

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

Art. 3 - La sede delle adunanze

Capo - II

Il Presidente

Art. 4 - La prima seduta del Consiglio comunale

Art. 5 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III

I Gruppi Consiliari

Art. 7 - Costituzione

Art. 8 - Conferenza dei capi gruppo

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9 - Costituzione e composizione

Art. 10 - Commissione di Garanzia e Controllo (ex 9 bis)

Art. 11 - Commissioni Consiliari permanenti. Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari (ex 9 ter)

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni

Art. 13 - Funzionamento delle commissioni

Art. 14 - Funzioni delle commissioni

Art. 15 - Segreteria delle commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

Capo V

Commissioni Speciali

Art. 16 - Commissioni d'indagine

Art. 17 - Incarichi di studio

Capo VI
I Consiglieri Scrutatori

Art. 18- Designazione e funzioni

Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
Norme Generali

Art. 19 - Riserva di legge

Capo II
Inizio e Cessazione del Mandato elettivo

Art. 20 - Entrata in carica

Art. 21 - Dimissioni

Art. 22 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 23 - Sospensione dalla carica – sostituzione

Capo III
Diritti dei Consiglieri

Art. 24 - Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione

Art. 25 - Attività ispettiva - interrogazioni

Art. 26 - Attività ispettiva – Interpellanze

Art. 27 - Mozioni

Art. 28 - ordini del giorno

Art. 29 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 30 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 31 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Capo IV
Esercizio del Mandato Elettivo

Art. 32 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 33 - Divieto di mandato imperativo

Art. 34 - Partecipazione alle adunanze

Art. 35 - Astensione obbligatoria

Art. 36 - Responsabilità personale - esonero

Capo V
Nomine ed Incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 37 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

Art. 38 - Funzioni rappresentative

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Convocazione

Art. 39 - Avviso di convocazione

Art. 40 - Ordine del giorno

Capo II

Ordinamento delle Adunanze

Art. 41 - Deposito degli atti

Art. 42 - Adunanze di prima convocazione

Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 44 - Partecipazione degli assessori

Capo III

Pubblicità delle Adunanze

Art. 45 - Adunanze pubbliche

Art. 46 - Adunanze segrete

Art. 47 - Adunanze "aperte"

Capo IV

Disciplina delle adunanze

Art. 48 – Comportamento dei consiglieri

Art. 49 – Ordine della discussione

Art. 50 – Comportamento del pubblico

Art. 51 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V

Ordine dei Lavori

Art. 52 - Comunicazioni –mozioni e ordini del giorno

Art. 52 bis – Interrogazioni e interpellanze

Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 54 - Discussione - norme generali

Art. 55 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 56 - Fatto personale

Art. 57 - Termine dell'adunanza

Titolo IV LE VOTAZIONI

Capo I

Modalità

Art. 58 - Principi generali

Art. 59 - Votazioni in forma palese

Art. 60 - Votazione per appello nominale

Art. 61 - Votazioni segrete

Art. 62 - Esito delle votazioni

Art. 63 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo V IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Capo I

Il Sindaco

Art. 64 - Elezione - entrata in carica

Art. 65 - Funzioni e poteri

Art. 66 - Cessazione dalla carica - effetti

Art. 67 - Sospensione dalla carica - sostituzione

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 68 - Nomina - comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo

Art. 69 - Cessazione dalla carica

Art. 70 - Competenze e divieti

Titolo VI CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 71 - Motivazioni - effetti

Titolo VII – NOMINA – DESIGNAZIONE REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 72 - Nomine di competenza del Sindaco

Art. 73 - Nomine di competenza del Consiglio

Art. 74 - Esercizio delle funzioni di rappresentanza

Art. 75 - Dimissioni - Sostituzione

Titolo VIII LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

Istituti di partecipazione e promozione - rapporti

Art. 76 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

Art. 77 - I Referendum

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Entrata in vigore - diffusione

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D. lgs 267 del 18 Agosto del 2000 T. U. delle Leggi sugli Enti Locali ss.mm.ii e dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni

Art. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, salvo che, per particolari ragioni, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisca di convocarlo in altro luogo.
2. La parte principale della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al

pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, della Regione, del Comune e della Comunità Economica Europea.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 4

La prima seduta del Consiglio

Comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione dei Consiglieri, mediante avvisi scritti da trasmettere al domicilio dei Consiglieri a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed è presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo statuto e dall'articolo 40 del D. Lgs. 267/2000.

2. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali con esclusione del sindaco neo- eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 5

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto nell'art. 11, il Consiglio Comunale nella seduta di insediamento procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti.

3. L'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti è effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto.

4. Avvenuta l'elezione, previo giuramento a norma dell'art. 11 comma 3 dello Statuto, il Presidente e i due Vice Presidenti assumono immediatamente le loro funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 46, comma 2 e comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ove lo ritenga necessario, il Presidente può convocare l'Ufficio di Presidenza, così come definito al comma 2 del presente articolo.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Presidente è coadiuvato dall'ufficio segreteria.
3. I rapporti di natura politico-amministrativa fra gli organi esecutivi ed il Presidente dell'assemblea sono tenuti dal Sindaco o dall'Assessore preposto a soprintendere, per suo incarico, a specifiche attività del Comune. I rapporti di carattere amministrativo, giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al Consiglio comunale e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso sono tenuti dal Presidente dell'assemblea con il Sindaco, il Segretario comunale, il Dirigente del Settore finanziario e con il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concedela facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma il calendario dell'attività consiliare d'intesa con il Sindaco e i Capi Gruppo.
8. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ogni gruppo deve essere composto dal almeno due consiglieri ad eccezione del gruppo misto che può essere composto da un solo consigliere.
3. I Consiglieri che nel corso della consiliatura escono da un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto da almeno due consiglieri, inviando al Presidente del Consiglio comunicazione con specificata la denominazione e sottoscritta dai consiglieri che compongono il nuovo gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del capo gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere

del gruppo "anziano" secondo la legge.

5. Ciascun gruppo, entro trenta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio comunale, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.

6. Può essere costituito 1 gruppo misto.

7. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

9. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 4, il Gruppo misto procede ad elezione formale del proprio Capo Gruppo nel corso di una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio o da un componente l'Ufficio di Presidenza. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Gruppo misto. Fino all'elezione del Capo Gruppo la rappresentanza del Gruppo nella Conferenza prevista dall'art. 8 e i poteri che gli sono assegnati, sono attribuiti al Consigliere "anziano" secondo legge.

10. Il Gruppo misto può dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento. Il regolamento è approvato con la maggioranza di quattro quinti. Tale regolamento deve rispettare quanto previsto dal comma precedente e assicurare che le decisioni di maggior rilievo vengano adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Gruppo.

11. Ciascun consigliere del Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dall'art. 54 (Discussione - norme generali), comma 8.

12. Ai gruppi vengono fornite le adeguate strutture e mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali.

13. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D. lgs 267/2000.

Art. 8

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Presidente sottopone al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione è invitato il Sindaco.

3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata almeno 24 ore prima lo svolgimento della seduta ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione partecipano il Sindaco od il vice Sindaco e possono assistere il Segretario Comunale, il suo sostituto o il funzionario comunale richiesto dal

Presidente.

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o da capi gruppo rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri presenti in Consiglio.

6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

7. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

9. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario verbalizzante e se ne trasmette copia digitale a tutti i Consiglieri.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9

Costituzione e composizione

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono articolazioni interne del Consiglio Comunale che svolgono le funzioni attribuite loro dallo Statuto o dal presente Regolamento.

2. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, composte, ognuna, da un minimo di componenti pari al numero dei Gruppi costituiti in Consiglio, ad eccezione della 5^a Commissione che è composta da un consigliere per gruppo:

1^a Commissione: Affari Istituzionali, Affari generali, Personale, Polizia locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Turismo;

2^a Commissione: Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile Viabilità e Trasporti;

3^a Commissione: Programmazione, Finanze, Tributi, Attività Produttive, Sviluppo Economico.

4^a Commissione: Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche della Casa, Patrimonio;

5^a Commissione: Garanzia e Controllo.

3. Ogni Gruppo ha diritto di designare almeno un rappresentante in ogni Commissione.

4. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 7 (**Costituzione**), il Presidente del Consiglio procede alla formazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

5. Ciascun consigliere – con la sola eccezione del Presidente del Consiglio e del Sindaco - fa parte almeno di una Commissione consiliare permanente.

6. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. I Gruppi inoltre provvedono a indicare il sostituto di eventuali consiglieri dimissionari o che hanno cessato dalla loro carica per qualunque motivo.

7. La Conferenza dei Capigruppo, acquisite le designazioni dei Gruppi consiliari, formula indicazioni sulla determinazione numerica e la composizione delle Commissioni.

8. La nomina dei componenti avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni ricevute ai sensi dei commi precedenti.

9. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale. Le modifiche, apportate ai sensi del precedente comma 6, diventano esecutive non appena comunicate al Consiglio.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale è competente a stabilire l'assegnazione degli affari alle singole Commissioni in ogni caso di dubbio, su richiesta dei consiglieri o del Sindaco.

11. Ogni consigliere che non sia titolare della Commissione può partecipare alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Anche di tali interventi deve essere dato atto a verbale.

Art. 10

Commissione di Garanzia e Controllo

1. La quinta Commissione consiliare permanente prevista dal precedente art. 9, comma 2, svolge le funzioni di garanzia e controllo. La presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza, mentre il Vice Presidente è attribuito alla maggioranza.

2. La partecipazione alla votazione del Presidente è riservata ai soli consiglieri di minoranza, mentre l'elezione del vice presidente è riservata ai soli consiglieri della maggioranza.

3. La Commissione esamina i risultati e il Bilancio Consuntivo delle Società, Consorzi e Associazioni cui partecipa il Comune; verifica i risultati dei programmi e dei progetti del piano triennale degli investimenti e del Bilancio annuale e pluriennale; monitora i tempi e le modalità di esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale; svolge attività di approfondimento e controllo su questioni di particolare rilevanza demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione ha facoltà di visionare le deliberazioni di Giunta comunale, le determinazioni dirigenziali e le ordinanze sindacali; ha inoltre diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai settori, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi agli ambiti di competenza.

Può inoltre convocare ai lavori della commissione, al fine di acquisire informazioni, approfondimenti, chiarimenti ecc, i Dirigenti, i responsabili apicali degli uffici e servizi comunali, i Revisori, il Segretario generale, i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, i responsabili di enti ed aziende controllati dal Comune, i consiglieri comunali e gli assessori. I soggetti convocati forniscono alla commissione ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti.

Art. 11

Commissioni Consiliari permanenti. Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari

1. Ogni consigliere rappresenta, nelle commissioni, il gruppo consiliare che lo ha individuato ed il suo voto ha un peso equivalente al peso del gruppo consiliare che rappresenta, suddiviso per il numero dei componenti presenti nella Commissione ed appartenenti al medesimo Gruppo.

2. Al fine di mantenere un criterio di rappresentanza proporzionale nelle Commissioni col variare delle composizioni numeriche dei Gruppi consiliari, varia il peso di ciascun consigliere all'interno delle Commissioni, secondo il criterio specificato nel comma precedente.

3. In caso di dimissione o di espulsione dal Gruppo consiliare che lo aveva designato, il consigliere comunale perde la rappresentanza del Gruppo che lo aveva individuato e concorre a rappresentare il nuovo Gruppo di appartenenza.

4. Nel caso in cui, per il verificarsi della situazione di cui al comma precedente, un Gruppo consiliare perde totalmente la propria rappresentanza in una o più Commissioni consiliari, questo ha facoltà di designare altro rappresentante in dette Commissioni.

5. Le dimissioni di un numero di consiglieri che rappresenta la maggioranza dei componenti la Commissione col sistema del voto plurimo individuato al primo comma, fa decadere l'intera Commissione che deve essere ricostituita entro trenta giorni su iniziativa del Presidente del Consiglio.

Art. 12

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Ciascuna Commissione permanente elegge il Presidente nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti espressi secondo le modalità di cui all'art. 13 (Funzionamento delle commissioni), comma 2.

2. La prima riunione della Commissione, nella quale avviene l'elezione del Presidente e del vice presidente, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. L'elezione del Presidente e del vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro venti giorni dalla data di formazione delle Commissioni da parte del Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, al collegio dei revisori dei conti, ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte dall'Ufficio Segreteria con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da comunicarsi in forma tracciabile ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio. Della convocazione è inviata copia al Presidente dell'assemblea ed al Sindaco entro lo stesso termine.

8. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Inoltre svolgono attività conoscitiva sui temi di interesse comunale anche con sopralluoghi, se ritenuti necessari, e hanno funzione di proposta anche su sollecitazioni e richieste dei cittadini.

9. Le commissioni consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente regolamento, possono invitare alle proprie sedute per consultazione e/o audizione persone

di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzate nelle modalità previste dal vigente ordinamento giuridico.

La Commissione vigila sulle attività degli uffici e delle aziende partecipate dal Comune.

Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune informazioni, dati, audizioni di persone, al fine di vigilare sull'attuazione delle delibere consiliari e sull'attività dell'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

10. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento nelle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, nonché dei Dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti e aziende dipendenti.

Le Commissioni consiliari permanenti possono promuovere iniziative pubbliche e partecipare a iniziative pubbliche promosse da altri enti e istituzioni relativamente alle materie di propria competenza

Art. 13

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Qualora tale quorum non si raggiunga entro un'ora dalla convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta.

2. Al rappresentante effettivo di ogni gruppo o, se assente, al rappresentante supplente nominato ai sensi del successivo comma 7, sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo che rappresenta.

3. Qualora un gruppo consiliare abbia in Commissione più d'un rappresentante, le norme del presente Regolamento si interpretano nel senso che in ogni caso i voti attribuiti a ciascun gruppo in Commissione non possono essere in numero maggiore di quello dei Consiglieri rappresentati.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

7. Il Commissario che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, sentito il Capo Gruppo, da un Consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione prima della seduta al Presidente della Commissione. Al Commissario sostituito sono attribuite le stesse prerogative del Commissario sostituito.

Art. 14

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi 49 del D.lgs. 267/2000.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco ed alla Giunta, per conoscenza, ed al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, del D.lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
5. Nei casi in cui la commissione esprima un parere su un atto deliberativo, la delibera deve riportare suddetto parere.

Art. 15

Segreteria delle commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un Commissario designato di volta in volta dal Presidente, o dallo stesso Presidente.
2. Le convocazioni sono predisposte e inviate dall'Ufficio Segreteria del Comune, che cura la pubblicità delle stesse, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 (**Costituzione e composizione**), comma 11 e dall'articolo 13 (**Funzionamento delle commissioni**), commi 4 e 5. **Lo stesso ufficio cura gli adempimenti previsti dall'art.12, comma 7.**
3. Il segretario cura la redazione di un sommario verbale della riunione, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I verbali delle riunioni sono sottoposti all'approvazione della Commissione nella seduta successiva.
4. I verbali, con gli emendamenti eventualmente chiesti dai Commissari, una volta approvati sono depositati in Segreteria e trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e ai Capi Gruppo.

5. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai Dirigenti interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16

Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art.44 comma 2 del D.lgs. 267/2000, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Dirigenti e dai responsabili degli uffici, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei Dirigenti e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 17

Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 18

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presentirispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 19

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 60 D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 60 D. lgs 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 21

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri secondo le modalità fissate dall'art. 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Presidente.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con l'adozione da parte del Consiglio della relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 68 del D.lgs. 267/2000 il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dagli artt. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza e la surroga sono disciplinate dalla normativa vigente.

Art. 23

Sospensione dalla carica – sostituzione

1. Ai sensi degli art. 11 del D.lgs. 235/2012 sono sospesi di diritto dalla carica i consiglieri comunali:
 - che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. 235/2012;
 - che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero

legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo III **DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 24

Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata in forma scritta ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, e al Segretario generale per l'effettuazione dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. L'istruttoria e i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono espressi dai Dirigenti tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla ricezione delle proposte salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 siano – tutti od in parte – contrari, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente trasmette la proposta, completa dell'istruttoria amministrativa e dei pareri e delle valutazioni espresse dalla Giunta, alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.

Quando si tratta di proposte relative alla modifica di Regolamenti o dello Statuto, gli emendamenti possono essere presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione.

Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in forma

scritta, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute entro i termini di cui al precedente comma, sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, l'emendamento è considerato irricevibile e non può essere posto in votazione.

Art. 25

Attività ispettiva – interrogazioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al secondo comma dell'art. 43 del D.lgs. 267/2000 hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco richiedendo allo stesso di dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra (art.43 terzo comma D.lgs. 267/2000). Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Qualora la risposta sia data per iscritto, la stessa deve essere inviata a cura dell'ufficio segreteria a tutti i consiglieri e l'interrogazione non verrà iscritta all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta tramite il Presidente al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.

5. L'interrogazione può essere discussa anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle previste nell'ordine del giorno, qualora il Presidente del Consiglio ne riconosca l'urgenza.

6. L'interrogante o un firmatario può intervenire per illustrare il contenuto dell'interrogazione per un periodo di tempo di 5 minuti. Il Sindaco o l'Assessore rispondono all'interrogante, per un tempo massimo di 5 minuti e questi, al termine ha diritto di replica per un tempo massimo di 5 minuti.

Art. 26

Attività ispettiva - Interpellanze

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al comma 2 dell'art. 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto di presentare al Presidente interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e

dallo statuto.

2. L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta tramite il Presidente al Sindaco e/o alla Giunta per avere informazioni circa gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento o se si intendano assumere provvedimenti in merito a certe situazioni.

2-Bis. Le interpellanze sono presentate al Presidente per iscritto e firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco richiedendo allo stesso di dare risposta agli interpellanti nei termini di cui al comma successivo.

2 ter. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono entro trenta giorni alle interpellanze presentate dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra (art.43terzo comma D.lgs. 267/2000). Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Qualora la risposta sia data per iscritto, la stessa deve essere inviata a cura dell'ufficio segreteria a tutti i consiglieri e l'interpellanza non verrà iscritta all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale.

3. L'interpellante o un firmatario può intervenire per illustrare il contenuto dell'interpellanza per un periodo di tempo di 5 minuti. Sull'argomento possono intervenire i componenti i gruppi consiliari. A ciascun gruppo per l'intervento sulla interpellanza è concesso il tempo massimo di 5 minuti. Il Sindaco o l'Assessore rispondono all'interpellante, per un tempo massimo di 5 minuti e questi, al termine ha diritto di replica per un tempo massimo di 5 minuti.

Art.27

Mozioni

1. La mozione costituisce uno strumento di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri diretto a promuovere una pronuncia, una decisione o un'espressione di volontà da parte del Consiglio stesso per sollecitare o impegnare l'attività dell'amministrazione su materie di propria competenza.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

3. La mozione è illustrata da uno solo dei proponenti per non più di 5 minuti.

4. Terminata l'illustrazione il Presidente, se richiesto, dà la parola, per non più di 5 minuti, al Sindaco o all'Assessore competente.

5. Successivamente è ammesso il dibattito. In tal caso, i consiglieri possono intervenire nel dibattito per non più di 5 minuti.

6. Previo consenso dei firmatari, alla mozione possono essere presentati emendamenti che possono essere illustrati per un tempo massimo di 5 minuti.

7. Dopo l'illustrazione i singoli emendamenti sono votati separatamente e senza dichiarazioni di voto secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

8. Terminata la discussione della mozione, il Presidente dà la parola alla Giunta per la replica, per massimo 5 minuti, e successivamente ai Consiglieri, per non più di 5 minuti, per le dichiarazioni di voto che sono espresse da un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza.

9. La mozione può essere ritirata dal primo firmatario in qualsiasi momento prima della votazione.

10. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione

delle deliberazioni

Art. 28

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto sottoscritto da uno o più Consiglieri che consiste:
 - a) in un'espressione di intenti o di volontà di carattere generale da parte del Consiglio comunale;
 - b) in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di Enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno solo dei proponenti per non più di cinque minuti.
3. Terminata l'illustrazione il Presidente, se richiesto, può dare la parola per non più di cinque minuti al sindaco o all'assessore competente e successivamente dà la parola a un consigliere per ciascun Gruppo, per non più di 5 minuti, per le dichiarazioni di voto.
4. L'ordine del giorno è sottoposto all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 29

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Le richieste del Sindaco di cui ai precedenti commi sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio comunale.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede la Regione autonoma della Sardegna.

Art. 30

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità

all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 31

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con richiesta motivata dall'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia digitale di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbalidelle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. L'elencazione che precede non ha carattere tassativo.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale la quale provvede alla trasmissione della medesima all'Ufficio che ha formato l'atto o che lo detiene. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, ovvero i dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in formato digitale, il rilascio in copia cartacea diviene doveroso solo quando l'istante comprovi di avere serie difficoltà nell'utilizzo dei sistemi informatici, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 32

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti

ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle Commissioni consiliari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune – definiti secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli Organi di cui fanno parte o alle quali sono stati delegati, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. I Consiglieri e gli Amministratori comunali possono essere assicurati per i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 33

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.34

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione trasmessa al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 35

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il

tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 36

Responsabilità personale - esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'art. 93 del D.lgs. 267/2000 (responsabilità patrimoniale).

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37

Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applicano, nei casi suddetti, gli artt. 66 e 67 del D.lgs. 267/2000.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

5. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 198/2006.

Art. 38

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita

una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita dall'Ufficio di Presidenza.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 39

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, a mezzo di avvisi scritti, da trasmettere per posta elettronica o altra forma tracciabile, all'indirizzo indicato dai Consiglieri ovvero, in mancanza di comunicazione, all'indirizzo istituzionale assegnato dal Comune di Carbonia. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivata, l'avviso è trasmesso, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima.

1-bis. Negli stessi termini e modalità di cui al comma 1, l'avviso di convocazione è pubblicato sull'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inviato via posta elettronica o altra forma tracciabile ai componenti la Giunta, al Segretario generale, al Collegio dei revisori, agli organismi di partecipazione, ai Dirigenti e alla stampa.

1 ter. Nel caso in cui, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'elenco degli argomenti aggiunti, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza

Art. 40

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 14 (Funzioni delle commissioni), quarto comma, 24 (Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione) e 25 (Attività

ispettiva - interrogazioni), 26 (Attività ispettiva – Interpellanze), 27 (Mozioni) e 28 (Ordini del giorno).

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 (Adunanze segrete). Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi tramite posta elettronica o apposito link o altra modalità informatizzata a tutti i Consiglieri comunali unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio. Una copia cartacea è depositata presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti per la consultazione da parte dei Consiglieri. Tuttavia è possibile, al fine di garantire il diritto di esercitare la propria funzione, il rilascio della copia cartacea al consigliere che ne faccia richiesta.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono trasmessi unitamente all'avviso e sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata trasmessa e depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione la copia cartacea degli atti di cui al precedente comma 1, deve essere depositata nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarla.

5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate via posta elettronica o altra forma tracciabile ai capi gruppo consiliari e ai consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso via posta elettronica o altra forma tracciabile ai consiglieri.

7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta al

Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio di previsione, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti.

8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

Art. 42

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.43

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

4. Qualora sia necessaria la seconda convocazione, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati

assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi via posta elettronica o altra forma tracciabile almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art.44

Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, tramite il Presidente, dal Consiglio, senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 45

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art 46

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio,

escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino spese a carico del bilancio comunale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 51

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 52

Comunicazioni, mozioni e ordini del giorno

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, anche senza previa iscrizione nell'avviso di convocazione.
2. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione di mozioni e ordini del giorno avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Nelle sedute aventi all'ordine del giorno il Bilancio di previsione, e i suoi allegati, non sono discusse mozioni e ordini del giorno.
6. L'esame di mozioni e ordini del giorno viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la mozione o ordine del giorno questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. Mozioni e ordini del giorno relativi a fatti strettamente connessi tra loro possono essere trattati contemporaneamente.

Art. 52 bis

Interrogazioni e interpellanze

1. Il Consiglio Comunale è convocato una volta al mese, per una durata massima di due ore, per la discussione, salvo quanto previsto dal comma 5, esclusiva di interrogazioni e interpellanze che, alla data di convocazione del Consiglio, non abbiano ancora avuto risposta secondo i termini e le modalità fissati dal presente regolamento. È data inoltre facoltà al Presidente del Consiglio di accettare ulteriori interrogazioni e interpellanze presentate dopo la convocazione del Consiglio e prima della seduta, per sopravvenuti motivi di urgenza puntualmente rappresentati dai Consiglieri proponenti.

Il Sindaco o l'Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante o interpellante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

2. L'esame di interpellanze e interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare l'interrogazione o l'interpellanza questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

3. Interrogazioni e interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente.

4. Trascorse due ore dall'inizio della trattazione delle interrogazioni e interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale con ordine del giorno interrogazioni e interpellanze.

5. Esaurita la trattazione di interrogazioni e interpellanze, la seduta proseguirà con la discussione di mozioni e ordini del giorno di cui all'art. 52 del presente regolamento, rispettando comunque il tempo massimo complessivo stabilito dal presente articolo.

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale per la trattazione di tutti gli atti, escluse le interrogazioni e interpellanze, si svolge come di seguito indicato:

- Concluse le comunicazioni e la trattazione di mozioni e ordini del giorno si procede all'esame degli argomenti secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

2. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

3. Il Consiglio comunale, con ordine del giorno Interrogazioni e interpellanze, viene convocato e disciplinato secondo le modalità previste dall'art. 52 bis.

Art. 54

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio dell' seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 55

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 56

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 57

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Titolo IV LE VOTAZIONI

Capo I MODALITA'

Art. 58

Principi generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese per appello nominale.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 59 e 60.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto, secondo le modalità fissate dal precedente articolo 24 (Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione). Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte

di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri secondo le modalità dell'articolo 24 (Diritto d'iniziativa: proposte di deliberazione), commi 4, 5 e 6. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 59

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 60

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo statuto, dal presente Regolamento o su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 61

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori

Art. 62

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. Dopo la proclamazione dell'esito della votazione, il Presidente dichiara di procedere alla distruzione delle relative schede, salvo motivate richieste dei Consiglieri.

Art. 63

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Titolo V

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Capo II

IL SINDACO

Art. 64

Elezione - entrata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è immediatamente investito delle funzioni di capo dell'amministrazione.

3. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale che nella prima adunanza successiva all'elezione ne esamina, con quelle di tutti i consiglieri, le condizioni di eleggibilità alla carica secondo le leggi vigenti e ne convalida l'elezione.

4. La mancata convalida a seguito dell'accertamento da parte del Consiglio di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, per effetto del rapporto inscindibile che la legge ha instaurato fra il Sindaco ed il Consiglio.

5. Avvenuta la convalida da parte del Consiglio, il Sindaco presta giuramento dinanzi al medesimo Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 50 comma 11 del D.lgs. 267/2000).

Art. 65

Funzioni e poteri

1. Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici, secondo quanto stabilito dall'art. 50 comma 7, 7 bis e 7 ter del D.lgs. 267/2000, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta con atto

motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

3. Nomina e revoca i componenti della Giunta comunale.

Convoca e presiede la Giunta comunale.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo quanto previsto dall'art. 72.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 comma 10 del D.lgs. 267/2000, dallo statuto e dal regolamento comunale.

8. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000.

Art. 66

Cessazione dalla carica - effetti

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Verificandosi le condizioni di cui al primo comma la Giunta decade e viene provveduto allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di scioglimento del Consiglio comunale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia di cui al successivo art. 82.

Art. 67

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. Il Sindaco è sospeso di diritto dalla carica e dalle funzioni verificandosi una delle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 235/2012.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco per tutta la durata della sospensione.

3. Qualora si verificano le condizioni che comportano la decadenza dalla carica del Sindaco, la stessa produce gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 66.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 68

Nomina - comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice Sindaco, nel numero stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge.
2. Il provvedimento di nomina è notificato agli interessati che ne restituiscono copia con la dichiarazione di accettazione della carica, con firma autenticata dal Segretario comunale.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. I cittadini nominati assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli stessi, con l'atto di cui al precedente comma, dichiarano l'accettazione della carica e di essere in possesso dei predetti requisiti di compatibilità e di eleggibilità. Se successivamente alla nomina vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000.
4. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti.
6. Il Consiglio comunale discute ed approva, con apposito documento, con votazione palese, gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco.

Art. 69

Cessazione dalla carica

1. I componenti della Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più assessori, notificando agli stessi il relativo provvedimento.
3. Il Sindaco procede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati dalla carica per imotivi di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'art. 68.
4. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 70

Competenze e divieti

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune, compie gli atti di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto.
2. Si applica ai componenti della Giunta comunale il divieto di incarichi e consulenze previsto dall'art. 66 del D.lgs. 267/2000.

Titolo VI

CESSAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 71

Motivazioni - effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art. 141 del D.lgs. 267/2000.
4. Verificandosi le condizioni previste dal predetto art. 141, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.lgs. 267/2000 e previsto dal terzo comma dell'art. 66 del presente regolamento.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi secondo e terzo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal quarto comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Titolo VII

NOMINA - DESIGNAZIONE

REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 72

Nomine di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo od in una apposita successiva adunanza da tenersi entro quindici giorni da quella di insediamento, nella quale vengono determinati anche i criteri per la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, espressamente riservati al Consiglio dalla legge.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i limiti di scadenza del precedente incarico. Se i termini sono già scaduti o scadono prima del compimento di quarantacinque giorni dall'insediamento, si osserva anche per tali nomine o designazioni il termine ordinario predetto.
3. Il Sindaco in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale procede agli accertamenti e

valutazioni di propria competenza per individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza professionale specifica, esperienza, correttezza, pubblica stima, per la nomina o designazione all'incarico di rappresentante del Comune.

4. L'accertamento si estende alla verifica dell'inesistenza di cause d'impedimento e di incompatibilità per il conferimento dell'incarico, comprese quelle stabilite dal secondo comma dell'art. 78 del D.lgs. 267/2000, relative ai rapporti di parentela o di affinità del nominando con il Sindaco.

5. Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato gli accertamenti ed acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

6. Il provvedimento di nomina è comunicato all'interessato con invito a produrre al Comune, ufficio del Sindaco, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, comprendente:

a) l'accettazione della carica;

b) l'attestazione dell'inesistenza di motivi d'impedimento di cause d'incompatibilità o conflitto d'interessi relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune. Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.

7. Il Sindaco trasmette l'elenco dei rappresentanti nominati al Presidente del Consiglio perché ne dia notizia all'assemblea.

Art. 73

Nomine di competenza del Consiglio

1. Per le nomine e designazioni di consiglieri comunali negli organi degli enti, aziende, società od istituzioni si osservano i criteri ed i termini stabiliti dal Consiglio comunale e dal secondo comma dell'art. 83 del presente regolamento.

Art. 74

Esercizio delle funzioni di rappresentanza

1. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune esercitano le loro funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono stati preposti.

2. Quando ne sia fatta loro richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta che viene comunicata alla Giunta ed ai capi gruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Presidente, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 75

Dimissioni - Sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione entro i termini e con le procedure previste dagli artt. 83 e 84.

Titolo XIII LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 76

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità con gli articoli del Titolo V dello Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della comunità vengono, ai sensi del Titolo V dello Statuto Comunale, raccolte dal Segretario Comunale che le trasmette, entro due giorni, alla commissione consiliare competente per materia e al competente organo o all'ufficio cui il cittadino intende rivolgersi.
3. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, petizione o proposta, l'organo individuato dal segretario, ai sensi del comma 2°, ha l'obbligo di fornire per iscritto le risposte o le determinazioni adottate e di trasmetterle al primo firmatario del documento presentato al Comune.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, il segretario procede a norma dell'art. 47 comma 7° dello Statuto.

Art. 77

I Referendum

1. Sono disciplinati dagli artt. 47 e 48 dello Statuto.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Entrata in vigore - diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
5. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
6. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
7. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa e dai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
8. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.